



Bruxelles, 8.2.2013
COM(2013) 58 final

2013/0037 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Croazia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di direttiva del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci è resa necessaria dalla prossima adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea¹ è stato firmato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dalla Repubblica di Croazia il 9 dicembre 2011 a Bruxelles.

A norma del suo articolo 3, paragrafo 3, il trattato di adesione entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

L'articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione consente alle istituzioni dell'Unione di adottare prima dell'adesione le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia². Dette misure entrano in vigore su riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

L'articolo 50 dell'atto di adesione stabilisce che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell'adesione richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, adattamenti non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in cui l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adottano gli atti necessari.

Il punto 2 dell'atto finale³ fa riferimento all'accordo politico su una serie di adattamenti degli atti che devono essere adottati dalle istituzioni raggiunto tra gli Stati membri e la Croazia nell'ambito dell'approvazione del trattato di adesione; le Alte Parti Contraenti del trattato di adesione hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare tali adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 50 dell'atto di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

La presente proposta riguarda tutte le direttive del Consiglio nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che richiedono adattamenti tecnici a motivo dell'adesione della Croazia nel settore della libera circolazione delle merci, corrispondente al capitolo di negoziato 1.

La presente proposta fa parte di una serie di proposte di direttive del Consiglio presentate dalla Commissione al Consiglio, che raggruppano gli adattamenti tecnici delle direttive del Consiglio e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio corrispondenti ai capitoli di negoziato in proposte distinte di direttive del Consiglio. Questa struttura faciliterà il recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici

¹ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

² GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

³ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 95.

degli Stati membri. Il pacchetto di proposte di atti giuridici che la Commissione ha trasmesso al Consiglio è composto da questa serie di proposte di direttive del Consiglio e da una proposta di regolamento unico del Consiglio che copre sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Consiglio, in linea con l'approccio seguito in passato per l'adesione della Bulgaria e della Romania⁴.

Tutti gli atti giuridici inclusi nel pacchetto saranno pubblicati lo stesso giorno nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente proposta e le altre proposte del pacchetto terranno conto degli adattamenti tecnici dell'acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 1° settembre 2012, in modo da lasciare un margine di tempo sufficiente per i processi legislativi corrispondenti e per l'adempimento, da parte degli Stati membri, dei conseguenti obblighi di recepimento e di notifica per quanto riguarda le direttive. Gli adattamenti eventualmente necessari dell'acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo il 1° settembre 2012 saranno previsti negli atti pertinenti o introdotti in una fase successiva secondo l'opportuna procedura. Inoltre la Commissione intende fornire informalmente agli Stati membri un elenco di questi atti normativi all'inizio di luglio 2013.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Poiché la presente proposta è di natura puramente tecnica e non comporta scelte politiche, non avrebbe avuto senso organizzare consultazioni delle parti interessate o eseguire valutazioni d'impatto.

⁴ GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

3 ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati. L'azione dell'Unione è necessaria in base al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), perché riguarda adattamenti tecnici di atti giuridici adottati dall'Unione. La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) perché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti a motivo dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.
- (2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente le direttive 70/157/CEE¹, 70/221/CEE², 70/388/CEE³, 71/320/CEE⁴, 72/245/CEE⁵, 74/61/CEE⁶, 74/408/CEE⁷, 74/483/CEE⁸, 76/114/CEE⁹, 76/757/CEE¹⁰, 76/758/CEE¹¹, 76/759/CEE¹², 76/760/CEE¹³,

¹ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.

² GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23.

³ GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12.

⁴ GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37.

⁵ GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15.

⁶ GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 22.

⁷ GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1.

⁸ GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4.

⁹ GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.

¹⁰ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 32.

76/761/CEE¹⁴, 76/762/CEE¹⁵, 77/538/CEE¹⁶, 77/539/CEE¹⁷, 77/540/CEE¹⁸,
77/541/CEE¹⁹, 78/318/CEE²⁰, 78/764/CEE²¹, 78/932/CEE²², 86/298/CEE²³,
87/402/CEE²⁴, 94/11/CE²⁵, 94/20/CE²⁶, 95/28/CE²⁷, 98/34/CE²⁸, 2000/25/CE²⁹,
2000/40/CE³⁰, 2001/56/CE³¹, 2001/85/CE³², 2002/24/CE³³, 2003/37/CE³⁴,
2003/97/CE³⁵, 2007/46/CE³⁶, 2009/57/CE³⁷, 2009/64/CE³⁸, 2009/75/CE³⁹ e
2009/144/CE⁴⁰,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 70/157/CEE, 70/221/CEE, 70/388/CEE, 71/320/CEE, 72/245/CEE, 74/61/CEE, 74/408/CEE, 74/483/CEE, 76/114/CEE, 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 78/318/CEE, 78/764/CEE, 78/932/CEE, 86/298/CEE, 87/402/CEE, 94/11/CE, 94/20/CE, 95/28/CE, 98/34/CE, 2000/25/CE, 2000/40/CE, 2001/56/CE, 2001/85/CE, 2002/24/CE, 2003/37/CE, 2003/97/CE, 2007/46/CE, 2009/57/CE, 2009/64/CE, 2009/75/CE e 2009/144/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e

¹¹ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 54.
¹² GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71.
¹³ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85.
¹⁴ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.
¹⁵ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122.
¹⁶ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60.
¹⁷ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 72.
¹⁸ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83.
¹⁹ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95.
²⁰ GU L 81 del 28.3.1978, pag. 49.
²¹ GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.
²² GU L 325 del 20.11.1978, pag. 1.
²³ GU L 186 dell'8.7.1986, pag. 26.
²⁴ GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 1.
²⁵ GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37.
²⁶ GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1.
²⁷ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1.
²⁸ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
²⁹ GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.
³⁰ GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.
³¹ GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21.
³² GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1.
³³ GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.
³⁴ GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
³⁵ GU L 25 del 29.01.2004, pag. 1.
³⁶ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
³⁷ GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1.
³⁸ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1.
³⁹ GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40.
⁴⁰ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

A. VEICOLI A MOTORE

1. 31970 L 0157: Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16):

All'allegato II, al punto 4.2, è aggiunto quanto segue:

"25" per la Croazia".

2. 31970 L 0221: Direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 23):

All'allegato II, nella colonna, al punto 6.2, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia".

3. 31970 L 0388: Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (GU L 176 del 10.8.1970, pag. 12):

All'allegato I, punto 1.4.1, al testo tra parentesi è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

4. 31971 L 0320: Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 202 del 6.9.1971, pag. 37):

All'allegato XV, nella colonna, al punto 4.4.2, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia".

5. 31972 L 0245: Direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15):

All'allegato I, nella colonna, al punto 5.2, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia".

6. 31974 L 0061: Direttiva 74/61/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai

dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore (GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 22):

All'allegato I, nella colonna, al punto 5.1.1, è inserito quanto segue:

"25" per la Croazia".

7. 31974 L 0408: Direttiva 74/408/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore (GU L 221 del 12.8.1974, pag. 1):

All'allegato I, nella colonna, al punto 6.2.1, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia".

8. 31974 L 0483: Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4):

All'allegato I, alla nota in calce relativa al punto 3.2.2.2, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

9. 31976 L 0114: Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1):

Al punto 2.1.2 dell'allegato, al testo fra parentesi è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

10. 31976 L 0757: Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 32):

All'allegato I, al testo del punto 4.2.1 è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

11. 31976 L 0758: Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori, alle luci di arresto, alle luci di marcia diurna e alle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 54):

All'allegato I, al punto 5.2.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

12. 31976 L 0759: Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi

di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71):

All'allegato I, al punto 4.2.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

13. 31976 L 0760: Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 85):

All'allegato I, al punto 4.2.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

14. 31976 L 0761: Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96):

All'allegato I, ai punti 5.2.1 e 6.2.1, all'elenco è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

15. 31976 L 0762: Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122):

All'allegato I, al punto 4.2.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

16. 31977 L 0538: Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60):

All'allegato I, al punto 4.2.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

17. 31977 L 0539: Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 72):

All'allegato I, al punto 4.2.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

18. 31977 L 0540: Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83):

All'allegato I, al punto 4.2.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

19. 31977 L 0541: Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95):

All'allegato III, al punto 1.1.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia,".

20. 31978 L 0318: Direttiva 78/318/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tergicristallo e ai lavacrystallo dei veicoli a motore (GU L 81 del 28.3.1978, pag. 49):

All'allegato I, nella colonna, al punto 7.2, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia,".

21. 31978 L 0764: Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1):

All'allegato II, al punto 3.5.2.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

22. 31978 L 0932: Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai poggiatesta dei sedili dei veicoli a motore (GU L 325 del 20.11.1978, pag. 1):

All'allegato VI, punto 1.1.1, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia".

23. 31986 L 0298: Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (GU L 186 dell'8.7.1986, pag. 26):

All'allegato VI è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia,".

24. 31987 L 0402: Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente (GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 1):

All'allegato VII è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia,"

25. 31994 L 0020: Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro agganciamento a detti veicoli (GU L 195 del 29.7.1994, pag. 1):

All'allegato I, al punto 3.3.4, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia"

26. 31995 L 0028: Direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1):

All'allegato I, al punto 6.1.1, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia"

27. 32000 L 0025: Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1):

All'allegato I, appendice 4, punto 1, sezione 1, è inserito quanto segue:

"25" per la Croazia"

28. 32000 L 0040: Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9):

All'allegato I, nella colonna, al punto 3.2, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia"

29. 32001 L 0056: Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21):

All'allegato I, appendice 5, punto 1.1.1, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia"

30. 32001 L 0085: Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e

recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE (GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1):

- (a) All'allegato I, punto 7.6.11.1, nell'elenco, dopo "Ieșire de siguranță", è aggiunto quanto segue:

'izlaz u slučaju opasnosti".

- (b) All'allegato I, punto 7.7.9.1, nell'elenco, dopo "Oprire", è aggiunto quanto segue:

"autobus se zaustavlja".

31. 32002 L 0024: Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1):

- (c) All'allegato IV, il punto 47 della pagina 2 del modello nella parte A è sostituito dal seguente:

"47. Potenza fiscale o numero(i) di codice del paese, se applicabile:

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca:
Danimarca:	Germania:	Estonia:
Grecia:	Spagna:	Francia:
Croazia:	Irlanda:	Italia:
Cipro:	Lettonia:	Lituania:
Lussemburgo:	Ungheria:	Malta:
Paesi Bassi:	Austria:	Polonia:
Portogallo:	Romania:	Slovenia:

.....
Slovacchia:	Finlandia:	Svezia:
Regno Unito:		

(d) All'allegato V, parte A, nell'elenco del punto 1, sezione 1, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia;"

(e) All'allegato V, parte B, nell'elenco del punto 1.1 è inserito quanto segue:

"— 25 per la Croazia".

32. 32003 L 0037: Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1):

(a) All'allegato II, capitolo C, appendice 1, punto 1, primo capoverso, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia;"

(b) All'allegato III, parte I, "A — Trattori completi/completati", il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. Potenza(e) o categoria(e) fiscale(i)

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca:
Danimarca:	Germania:	Estonia:
Grecia:	Spagna:	Francia:
Croazia:	Irlanda:	Italia:

Cipro:	Lettonia:	Lituania:
Lussemburgo:	Ungheria:	Malta:
Paesi Bassi:	Austria:	Polonia:
Portogallo:	Romania:	Slovenia:
Slovacchia:	Finlandia:	Svezia:
Regno Unito:		

(c) All'allegato III, parte I, "B — Rimorchi agricoli o forestali — completi/completati", il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i)

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca:
Danimarca:	Germania:	Estonia:
Grecia:	Spagna:	Francia:
Croazia:	Irlanda:	Italia:
Cipro:	Lettonia:	Lituania:
Lussemburgo:	Ungheria:	Malta:

.....
Paesi Bassi:	Austria:	Polonia:
Portogallo:	Romania:	Slovenia:
Slovacchia:	Finlandia:	Svezia:
Regno Unito:		

(d) All'allegato III, parte I, "C — Macchine intercambiabili trainate — complete/completate", il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i) (se applicabile)

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca:
Danimarca:	Germania:	Estonia:
Grecia:	Spagna:	Francia:
Croazia:	Irlanda:	Italia:
Cipro:	Lettonia:	Lituania:
Lussemburgo:	Ungheria:	Malta:
Paesi Bassi:	Austria:	Polonia:

Portogallo:	Romania:	Slovenia:
Slovacchia:	Finlandia:	Svezia:
Regno Unito:		

(e) All'allegato III, parte II, "A — Rimorchi agricoli o forestali — incompleti", il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i) (se applicabile)

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca:
Danimarca:	Germania:	Estonia:
Grecia:	Spagna:	Francia:
Croazia:	Irlanda:	Italia:
Cipro:	Lettonia:	Lituania:
Lussemburgo:	Ungheria:	Malta:
Paesi Bassi:	Austria:	Polonia:
Portogallo:	Romania:	Slovenia:
Slovacchia:	Finlandia:	Svezia:

.....
Regno Unito:		

(f) All'allegato III, parte II, B — "Macchine intercambiabili trainate — incomplete", il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. Potenza(e) (o categoria(e)) fiscale(i) (se applicabile)

Belgio:	Bulgaria:	Repubblica ceca:
Danimarca:	Germania:	Estonia:
Grecia:	Spagna:	Francia:
Croazia:	Irlanda:	Italia:
Cipro:	Lettonia:	Lituania:
Lussemburgo:	Ungheria:	Malta:
Paesi Bassi:	Austria:	Polonia:
Portogallo:	Romania:	Slovenia:
Slovacchia:	Finlandia:	Svezia:
Regno Unito:		

33. 32003 L 0097: Direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE (GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1):

All'allegato I, appendice 5, punto 1.1, tra le voci relative a Irlanda e Slovenia è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia,".

34. 32007 L 0046: Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1):

(g) All'allegato VII, nell'elenco del punto 1, sezione 1, è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia;".

(h) All'allegato VII, appendice, punto 1.1, nell'elenco è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia".

35. 32009 L 0057: Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1):

All'allegato VI, nell'elenco del primo capoverso è inserito quanto segue:

"25. per la Croazia".

36. 32009 L 0064: Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1):

All'allegato I, nell'elenco del punto 5.2 è inserito quanto segue:

"25 per la Croazia;".

37. 32009 L 0075: Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40):

All'allegato VI, nell'elenco del primo capoverso è inserito quanto segue:

"25. per la Croazia".

38. 32009 L 0144: Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33):

- (i) All'allegato III A, nella nota in calce 1 relativa al punto 5.4.1 è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia,".

- (j) All'allegato IV, appendice 4, primo trattino, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia;".

- (k) All'allegato V, terzo capoverso del punto 2.1.3, è aggiunto quanto segue:

"25 per la Croazia;".

B. CALZATURE

31994 L 0011: Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37):

- (b) All'allegato I, al punto 1 (a), nella colonna "Informazione scritta", è aggiunto quanto segue:

"HR Gornjište",

- (c) All'allegato I, al punto 1 (b), nella colonna "Informazione scritta", è aggiunto quanto segue:

"HR Podstava i uložna tabanica",

- (d) All'allegato I, al punto 1 (c), nella colonna "Informazione scritta", è aggiunto quanto segue:

"HR Potplat (donjište)",

- (e) All'allegato I, al punto 2 (a) (i), nella colonna "Informazione scritta", è aggiunto quanto segue:

"HR Koža",

- (f) All'allegato I, al punto 2 (a) (ii), nella colonna "Informazione scritta", è aggiunto quanto segue:

"HR Koža korigiranog lica",

- (g) All'allegato I, al punto 2 (b), nella colonna "Informazione scritta", è aggiunto quanto segue:

"HR Tekstil",

- (h) All'allegato I, al punto 2 (c), nella colonna "Informazione scritta", è aggiunto quanto segue:

"HR Drugi materijali".

C. MISURE ORIZZONTALI E PROCEDURALI

31998L0034: Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37):

L'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

ORGANISMI NAZIONALI DI NORMALIZZAZIONE

1. BELGIO

NBN

Bureau de normalisation

Bureau voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. BULGARIA

БИС

Български институт за стандартизация

3. REPUBBLICA CECA

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4. DANIMARCA

DS

Fonden Dansk Standard

NITA

IT- og Telestyrelsen, National IT and Telecom Agency

5. GERMANIA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6. ESTONIA

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

7. GRECIA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

8. SPAGNA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9. FRANCIA

AFNOR

Association française de normalisation

10. CROAZIA

HZN

Hrvatski zavod za norme

11. IRLANDA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

12. ITALIA

UNI

Ente nazionale italiano di unificazione

- CEI
Comitato elettrotecnico italiano
13. CIPRO
ΚΟΠΠ
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)
14. LETTONIA
LVS
SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs”
Standartizācijas birojs
15. LITUANIA
LST
Lietuvos standartizacijos departamentas
16. LUSSEMBURGO
ILNAS
Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services
17. UNGHERIA
MSZT
Magyar Szabványügyi Testület
18. MALTA
MSA
L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)
19. PAESI BASSI
NEN
Nederlands Normalisatie-instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité

20. AUSTRIA
ÖN
Österreichisches Normungsinstitut
ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
21. POLONIA
PKN
Polski Komitet Normalizacyjny
22. PORTOGALLO
IPQ
Instituto Português da Qualidade
23. ROMANIA
ASRO
Asociația de Standardizare din România
24. SLOVENIA
SIST
Slovenski inštitut za standardizacijo
25. SLOVACCHIA
SÚTN
Slovenský ústav technickej normalizácie
26. FINLANDIA
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
FICORA
Viestintävirasto
Kommunikationsverket

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

27. SVEZIA

SIS

Swedish Standards Institute

SEK

Svensk Elstandard

ITS

Informationstekniska standardiseringen

28. REGNO UNITO

BSI

British Standards Institution'